



COMUNE DI TALMASSONS

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

ZANIN PIERO MAURO	P	PONTE ELENA	P
PONTE DENIS	P	TURCO BEPPINO	P
PITTON FABRIZIO	P	ZANELLO GRAZIANO	P
PARAVAN CHIARA	P	ZANIN CHIARA	P
TOSIN MARCO	P	TINON VITTORIA	P
ZANIN EMANUELA	P	ZANELLO ERMANNO	P
GRASSI ROBERTO	P	FLUMIGNAN LORELLA	P
SIONI MARZIO	P	VISSA MIRKO	P
CINELLO DANIELE	P		

Presenti n. 17, Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **BERTOIA ALESSANDRO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **ZANIN PIERO MAURO** nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge di stabilità , Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce a decorrere dal 2014 l'Imposta Unica Comunale denominato IUC che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

CONSIDERATO altresì che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il comma 669 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i. che prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

RICHIAMATO l'articolo 1, commi 640, 676 e 677 che prevedono che *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti fissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677”*, che *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”* e *“Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676 può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tale da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201/2001”*;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO ancora l'articolo 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale prevede:

“... Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica,

*entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il **16 ottobre 2014** sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ..."*

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, che sono i seguenti: illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica e manutenzione), sgombero neve, arredo urbano;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale nell'odierna seduta consiliare, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2014;

IN ATTESA della definizione dell'intero assetto tributario e nelle more dell'adozione del regolamento per l'applicazione della IUC che disciplinerà la componente TASI, si ritiene di avvalersi della possibilità di riduzione dell'aliquota TASI prevista dall'art. 1 comma 676 della L. 147/2013, azzerandola;

DI DARE ATTO che con separato provvedimento deliberativo sarà adottato, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, il regolamento relativo all'Imposta TASI;

DI DARE ATTO che sono in corso interventi normativi o interpretativi da parte degli organi statali che possono incidere sulle disposizioni e previsioni qui approvate;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATO l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alla competenza del Consiglio Comunale;

VISTO il parere del revisore dei conti ns prot. 6639 del 10 luglio 2014;

SENTITI gli interventi dei componenti questo Consiglio, di cui si espone di seguito il contenuto: il Sindaco afferma che le scelte di prudenza nella gestione delle risorse comunali, delle quali ringrazia gli altri amministratori e il personale dell'Ente, hanno consentito di ridurre la pressione fiscale comunale, dal 2009 in poi, di poco meno del 10%, e annuncia quindi la scelta di avvalersi della possibilità di azzerare la TASI.

L'Assessore Grassi osserva che si tratta di una scelta non scontata, in quanto l'Amministrazione, che avrebbe potuto raccogliere maggiori risorse da destinare a varie spese utili, ha deciso di non accrescere il carico tributario sulla popolazione.

CON la seguente votazione unanime espressa nelle forme previste dalla legge:

presenti	n. 17
astenuiti	n. //
votanti	n. 17
voti favorevoli	n. 17
voti contrari	n. //

DELIBERA

1. di prevedere, ai sensi dell'art. 1, commi 669 e seguenti, l'istituzione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
2. di azzerare, per l'anno 2014, l'aliquota della TASI ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della L. 147/2013;
3. La presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 ed ha natura regolamentare;
4. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ed ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/2011 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge:

presenti	n. 17
astenuiti	n. //
votanti	n. 17
voti favorevoli	n. 17
voti contrari	n. //

All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare, con votazione espressa nei modi di legge, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 35 della L.R. 49/1991 così come sostituito dal comma 19 dell'art. 3 della L.R. 17/2004.-

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area
PRAMPERO Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
ZANIN PIERO MAURO

Il Segretario Comunale
BERTOIA ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22-07-14 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 06-08-14.

Talmassons, li 22-07-14

Il Responsabile della pubblicazione
Ganis Giulio

Comunicata ai Capigruppo consiliari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Provvedimento esecutivo dal 17-07-14

- Art.35 della L.R. 12.9.1991, nr. 49.
- Art.28 della L.R. 12.9.1991, nr. 49 a seguito controllo preventivo necessario di legittimità nella seduta del _____ n. _____ di prot. n. _____ Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine.
- Art.29, comma 1, lettera a) – b) della L.R. 12.9.1991, n.49 a seguito controllo preventivo eventuale di legittimità nella seduta del _____ n. _____ di prot. n. _____ Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine.
- Art.29, comma 5, della L.R. 12.9.1991, n.49.
- Art. 30 della L.R. 12.9.1991, n.49 – Deliberazione non soggetta a controllo.

L'impiegato Responsabile
Ganis Giulio